



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4797 del 26-05-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 25 MAG 2009

FM/ab

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Roma  
Via Flaminia, 141  
00196 - Roma**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 75 – 2009\_ Procedimento disciplinare –*

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti formulata in data 28 gennaio 2009 in merito al regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale si rappresenta quanto segue.

In particolare è stato chiesto di sapere se:

- 1) Se una volta aperto il procedimento disciplinare debba comunque essere sentito l'incolpato, anche quando si profili l'archiviazione o la sospensione del procedimento.
- 2) Nel caso che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare, si profili già prima dell'udienza dibattimentale la sua archiviazione, quest'ultima debba o meno essere tenuta;
- 3) Nel caso di proposta da parte del relatore o della commissione disciplinare di sospensione della procedura disciplinare in attesa della definizione di procedimenti connessi pendenti avanti l'Autorità giudiziaria debba essere tenuta l'udienza dibattimentale;

Con riferimento al quesito sub 1 è da dire che l'art. 10 del Regolamento prevede l'espletamento di alcuni incombeni attraverso i quali si realizza la "pre-istruzione" del procedimento disciplinare: la norma, infatti, non contempla quell'attività istruttoria vera e propria, nella quale trova piena attuazione il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, attività quest'ultima che viene invece svolta nel corso della fase dibattimentale. In particolare il

Regolamento non prevede una necessaria "audizione dell'interessato" ma una necessaria sua "convocazione" per l'audizione (cfr. art. 10). In altri termini è disposta la convocazione dell'audizione, non il necessario svolgimento della stessa. Può avvenire infatti che l'incolpato, regolarmente convocato non si presenti all'audizione per sua volontà o perché impedito: in questi casi la mancata audizione dell'iscritto non può concretarsi in una violazione del principio del contraddittorio visto che questa fase ha soltanto la funzione di mettere a disposizione del Consiglio il materiale e le informazioni utili per l'espletamento della successiva istruzione dibattimentale.

Ne deriva che l'Ordine e i suoi organi disciplinari hanno adempiuto all'onere procedimentale in discorso con la rituale convocazione dell'interessato.

Dall'altro lato, la necessità della convocazione per l'audizione sussiste se ed in quanto sussista, ad avviso del Consigliere relatore o della Commissione, la necessità di un'istruttoria e, in particolare, di tale incombente istruttorio. Ne deriva che qualora gli organi predetti ritenessero che l'istruttoria è inutile in quanto a loro avviso è possibile decidere nel senso dell'archiviazione allo stato degli atti senza che l'audizione abbia rilievo per la definizione del procedimento, nessuna conseguente convocazione per l'audizione è necessaria.

Con riferimento al quesito sub 2 il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce anzitutto il rispetto, tra l'altro, dei principi del contraddittorio e del buon andamento dell'azione amministrativa oltre che della legge n. 241 del 1990.

Esso inoltre prevede che l'azione disciplinare possa concludersi con un provvedimento di archiviazione sia prima che il Consiglio abbia deliberato l'apertura della procedura disciplinare (art. 7) che dopo, a seguito dell'udienza dibattimentale (art. 18 comma 4).

Peraltro in base al principio di legalità gli Ordini possono adottare provvedimenti se previsti da norme di legge o di regolamento e nei casi così stabiliti.

La legge pertanto non pare ammettere che dopo l'apertura del procedimento disciplinare esso sia deciso, sia pure nel senso dell'archiviazione, secondo forme diverse dall'udienza dibattimentale in quanto la formazione e l'acquisizione della prova avvengono proprio nella suddetta fase. Essa, infatti, si rende necessaria per garantire (oltre il diritto di difesa) il principio del contraddittorio. Ed infatti nonostante la probabile archiviazione di un procedimento che secondo il Consigliere relatore meriti tal esito, è da dire che il procedimento disciplinare, una volta aperto va concluso col coinvolgimento di soggetti terzi (il Pubblico Ministero anzitutto) che avviene eminentemente proprio nell'udienza dibattimentale e che, se essa non si tenesse, ne resterebbero altrimenti elusi.

Ciò tuttavia non toglie che il Consigliere relatore possa chiedere al Consiglio che ha aperto la procedura una decisione di revoca o di annullamento dell'apertura dello stesso con conseguente archiviazione del medesimo, se alla luce di una più attenta ponderazione degli atti ritenga che esso non avrebbe neppure dovuto essere aperto meritando invece l'archiviazione già ai sensi dell'art 7, del Regolamento in discorso.

Con riferimento al quesito sub 3 è da dire che alla luce dell'articolo 18 del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di procedimenti pendenti avanti l'Autorità giudiziaria, non può che essere assunto se non dopo l'espletamento degli incumbenti dibattimentali.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.